

## ATTO MODIFICATIVO

**della Convenzione del 27 ottobre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all’affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Complementare di azione e coesione Imprese e Competitività 2014-2020**

### TRA

il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI), per il quale interviene il Direttore Generale dott. Giuseppe Bronzino, domiciliato in Roma, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero di Viale America, 201

### E

l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, nel seguito Invitalia o Agenzia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,

entrambi, nel seguito, denominati le “Parti”,

### VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”*, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata con decisioni C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018, C(2019) 2858 del 23 aprile 2019 e C(2020) 174 del 20 gennaio 2020;
- il Programma Operativo Nazionale *"Imprese e Competitività"* 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, modificato con successive decisioni di riprogrammazione C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, C(2017) 8390 final del 7 dicembre 2017, C(2018) 9117 final del 19 dicembre 2018, C(2020) 1093 final del 20 febbraio 2020, C(2020) 6815 final del 6 ottobre 2020, C(2021) 5865 final del 3 agosto 2021 e C(2022)4741 del 30 giugno 2022, che individua la DGIAI quale Autorità di gestione del Programma;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;
- il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante *"Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183"*, e sue successive modificazioni e integrazioni;

- la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 10, recante l'Approvazione del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 (di seguito POC IC o Programma);
- il punto 3 della predetta delibera n. 10, che stabilisce che all'attuazione del Programma provvede il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) secondo le modalità previste nella parte 5 del programma stesso (Governance e modalità attuative) e che prevede, in ordine alle specifiche modalità attuative, che la DGIAI, nella qualità di amministrazione responsabile del Programma, svolga i propri compiti attraverso il supporto delle funzioni di assistenza tecnica;
- la ripartizione tra gli interventi della dotazione finanziaria complessiva del Programma, stabilita in prima battuta dalla predetta delibera n. 10/2016 e modificata in esito alla rimodulazione di cui il Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto con nota del 3 aprile 2019, prot. 0001505, che attribuisce 27,85 milioni di euro all'intervento di Assistenza tecnica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, con cui il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy);
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022, n. 264, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”*, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”* e, altresì, di *“dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”*;
- in particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance,

l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

- in particolare, l'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria 2007, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- in particolare, l'articolo 1, comma 463, della legge finanziaria 2007, che ha sostituito l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, stabilendo che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi di Invitalia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, in cui Invitalia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *"sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali"* (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *"le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi"*;

- l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che *“Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società *in house* dello Stato;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);
- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con

cui è stato trasmesso agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di *“Patto di integrità”* che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un’amministrazione pubblica, e l’articolo 192, concernente il regime speciale degli affidamenti *in house*;
- gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che approva le modifiche, deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia e che, ai sensi dell’articolo 4, Invitalia è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre*

*alla preventiva approvazione ministeriale*”, che sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenuto conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante *“Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”*;
- la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- la nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione



generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

### TENUTO CONTO

- che il POC IC prevede una specifica funzione di assistenza tecnica per le attività di supporto tecnico-specialistico alle strutture coinvolte in relazione a tutti gli aspetti connessi all'attuazione del programma con l'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi posti in essere;
- della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Complementare di azione e coesione Imprese e Competitività 2014-2020, sottoscritta in data 27 ottobre 2017;
- del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 4572 del 10 novembre 2017 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 dicembre 2017, al numero 1-900;
- dell'Atto modificativo della Convenzione del 27 ottobre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Complementare di azione e coesione Imprese e Competitività 2014-2020, sottoscritto in data 30 dicembre 2019;
- del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 277 del 22 gennaio 2020 di

approvazione dell'Atto modificativo di cui al punto precedente, registrato alla Corte dei conti il giorno 26 febbraio 2020, al numero 106;

- che l'articolo 9 della su menzionata Convenzione prevede come termine di durata il 31 dicembre 2023, salvo in ogni caso, il completamento delle attività e degli adempimenti derivanti dalla gestione e attuazione del POC IC;
- delle modifiche al quadro normativo e di indirizzo, introdotte sia livello europeo che nazionale in risposta alla crisi economica generata dall'emergenza Covid-19, che hanno generato un impatto significativo sulla programmazione complementare;
- che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. *"decreto Rilancio"*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 242, comma 1, prevede che le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19;
- che il medesimo articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 2, prevede che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
- che il medesimo articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 3, prevede che ai programmi operativi complementari di cui al comma 2, sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1;
- della Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021, che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento

UE al 100% per l'anno contabile 2020-2021, ha assegnato ai programmi complementari nuove risorse derivanti sia dalla certificazione alla CE delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, sia dal risparmio relativo alla quota di cofinanziamento nazionale non corrisposta per effetto dell'adesione all'opzione del 100%;

- del Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, recante *“modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)”*, che ha previsto la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % anche per il periodo contabile 2021-2022;
- del comma 7, del menzionato articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026 e prevede che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- che con nota prot. 108842 del 6 marzo 2023, alla luce delle ragioni sopra esposte, il MIMIT-DGIAI ha comunicato ad Invitalia l'esigenza di prorogare, a parità di compenso, la durata della Convenzione del 27 ottobre 2017 al 31 dicembre 2024;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### ***(Modifica dell'articolo 9 della Convenzione del 27 ottobre 2017)***

1. All'articolo 9 (Durata), comma 1, le parole *“La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle parole *“La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024”*.

#### **Articolo 2**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione del 27 ottobre 2017, come modificata dall'Atto del 30 dicembre 2019, non espressamente modificate dal presente Atto.
2. Il presente Atto vincola le Parti dalla data della registrazione nei termini di legge ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (*Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Amministratore Delegato, dott. Bernardo Mattarella (per l'*Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.